



Città di
MERATE

Il Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 30-04-2020

Oggetto: PROROGA DELLA SOSPENSIONE DI TUTTI I MERCATI CITTADINI, SETTIMANALE, POSTEGGI ISOLATI E ITINERANTI DAL 4 AL 17 MAGGIO, PER TUTTE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE, AD ECCEZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER I SOLI TITOLARI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DI POSTEGGIO, NON PER GLI OPERATORI SPUNTISTI.

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 Marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 Marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 «recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale», e tenuto conto che ai sensi dell'art.8.2 cessano di produrre effetti i precedenti D.P.C.M. del 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020, 11 Marzo 2020, 22 Marzo 2020 e 1 Aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 «ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che entrerà in vigore dal 4 al 17 Maggio, sostituendo le disposizioni normative del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza Regionale n.528 dell'11 Aprile 2020 «ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19», che modifica i contenuti e proroga i termini di cui alle precedenti Ordinanze Regionali



n.514 del 21 Marzo 2020, n.515 del 22 Marzo 2020, n.517 del 23 Marzo 2020, n.521 del 4 Aprile 2020, n.522 del 6 Aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza Regionale n.532 del 24 Aprile 2020 «modifiche e integrazioni dell'Ordinanza n. 528 del 11 Aprile 2020» con efficacia dal 29 Aprile 2020 al 3 Maggio 2020, che detta misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza (art.1.1) per l'individuazione di mercati scoperti e la riapertura dell'attività limitatamente alla vendita di prodotti alimentari;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.7 del 10 Marzo 2020 «sospensione del mercato settimanale per emergenza COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.8 del 13 Marzo 2020 «sospensione di tutti i mercati all'aperto, settimanale, posteggi isolati e itineranti fino al 25 Marzo 2020 per tutte le categorie merceologiche senza eccezioni (alimentari e non alimentari) »;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.12 del 26 Marzo 2020 «proroga della sospensione di tutti i mercati all'aperto, settimanale, posteggi isolati e itineranti fino al 03.04.2020, per tutte le categorie merceologiche senza eccezioni (alimentari e non alimentari)»;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.13 del 2 Aprile 2020 «proroga della sospensione di tutti i mercati cittadini, settimanale, posteggi isolati e itineranti dal 03 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, per tutte le categorie merceologiche senza eccezioni (alimentari e non alimentari)»;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.15 del 11 Aprile 2020 «proroga della sospensione di tutti i mercati cittadini, settimanale, posteggi isolati e itineranti dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, per tutte le categorie merceologiche senza eccezioni (alimentari e non alimentari)»;

RITENUTO di dover adottare tutte le misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, identificando come area per lo svolgimento in sicurezza del mercato alimentare, la sola p.zza Don Minzoni, già adibita a mercato settimanale alimentare e dotata di apposite colonnine elettriche, dove è possibile garantire le seguenti misure precauzionali, prevedendo la presenza di solo operatori titolari di concessione/autorizzazione di posteggio, e non per operatori di spunta, al fine di garantire le distanze di sicurezza:

- capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa non superiore al doppio del numero dei posteggi presenti, e mai superiore a 50 persone;
- distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- limitazione dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore e altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
- indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
- accesso all'area di mercato consentito ad un solo componente per nucleo



familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

- rilevazione della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato e inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- obbligo di utilizzo da parte di utenti e operatori commerciali di mercato, di mascherina a copertura di naso e bocca e guanti;
- verifica autocertificazioni temperatura corporea degli operatori del mercato presenti, che non potranno essere più di n.2 per banco alimentare, in qualità di operatori titolari di concessione/autorizzazione di posteggio, non è prevista la presenza di operatori spuntisti;
- attivazione del consueto servizio di assistenza sanitaria Croce Bianca;
- l'individuazione dell'Agente di Polizia Locale Andrea Errico quale "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con il supporto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle vigenti misure di prevenzione e sicurezza;

VISTO il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20 Dicembre 2018;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

- 1) la proroga della sospensione di tutti i mercati all'aperto, settimanale, posteggi isolati e itineranti **dal 4 al 17 Maggio 2020**, estesa a tutte le categorie merceologiche, ad eccezione del mercato settimanale per la vendita di generi alimentari, solo per operatori titolari di concessione/autorizzazione di posteggio, non spuntisti, adottando le seguenti misure di sicurezza igienico-sanitarie:
 - capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa non superiore al doppio del numero dei posteggi presenti, e mai superiore a 50 persone;
 - distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
 - rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;



Città di **MERATE**

Il Sindaco

- limitazione dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore e altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
 - segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
 - indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
 - accesso all'area di mercato consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
 - rilevazione della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato e inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
 - obbligo di utilizzo da parte di utenti e operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca e guanti;
 - verifica autocertificazioni temperatura corporea degli operatori del mercato presenti, che non potranno essere più di n.2 per banco alimentare, in qualità di operatori titolari di concessione/autorizzazione di posteggio, non è prevista la presenza di operatori spuntisti;
 - attivazione del consueto servizio di assistenza sanitaria Croce Bianca;
 - l'individuazione dell'Agente di Polizia Locale Andrea Errico quale "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con il supporto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle vigenti misure di prevenzione e sicurezza;
- 2) in occasione del mercato settimanale è disposto il ripristino della viabilità ordinaria fatta eccezione per l'area di via Mameli, piazza Don Minzoni e via Padre Arlati che resta soggetta alle disposizioni di limitazione della circolazione;

DISPONE

- 1) di dare pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- 2) di trasmettere copia del presente atto:
- al Prefetto di Lecco;
 - al Comandante della Compagnia Carabinieri di Merate;
 - al Comandante della Stazione Carabinieri di Merate;
 - al Comandante della Polizia Locale di Merate;
 - alle Associazioni di categoria degli ambulanti;

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi di legge.

Le Associazioni di categoria degli Ambulanti e gli stessi operatori del mercato alimentare, visto il repentino evolversi della situazione epidemiologica e delle relative normative statali e regionali, sono tenuti a



Città di
MERATE

Il Sindaco

mantenersi in costante aggiornamento circa le disposizioni legislative in materia di covid-19.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
(PANZERI MASSIMO AUGUSTO)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i..)